Le proposte della Cgil per l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

Introduzione

Combattere l'illegalità economica significa prima di tutto aggredire i patrimoni della criminalità organizzata, restituirli alla collettività e porli alla base della costruzione di nuove relazioni economiche sane e legali, che pongano il lavoro e la dignità delle persone al centro di un nuovo percorso di riscatto civile e sociale. Solo in questo modo il nostro paese può gettare le basi per uscire dalla crisi economica in cui versa. In Italia, infatti, l'economia sommersa, la pervasività della criminalità mafiosa, il malaffare e la corruzione hanno un costo pari a circa il 27% del nostro PIL[1] un prezzo che costituisce una zavorra insostenibile, sempre più spesso scaricato sui lavoratori e le lavoratrici, sulle giovani generazioni e sui pensionati.

Da queste considerazioni nasce l'idea della Cgil di proporre *un piano di intervento per il riuso sociale delle aziende sequestrate e confiscate* alla criminalità mafiosa. Quest'ultime oltre ad essere l'emblema della lotta dello Stato contro la pervasività delle organizzazioni criminali nel nostro tessuto economico, rappresentano una opportunità concreta di lavoro che non può essere sprecata: senza un impegno su questo versante si rischia di vanificare l'ottimo lavoro sul piano della repressione portato avanti dalle forze dell'ordine e della magistratura, che sul lungo periodo potrebbe dimostrarsi inefficace se poi i beni e le aziende confiscate vengono abbandonate subito dopo l'emissione del provvedimento giudiziario. Si assiste così ad un paradosso: attività economiche e produttive simbolo del potere delle mafie, che una volta sequestrate dallo Stato non sono in grado di divenire modelli di legalità economica, garantendo sicurezza sociale ai lavoratori e alle lavoratrici coinvolte. Questo stato delle cose – più volte denunciato dalla Cgil – rischia di diventare uno dei simboli della sconfitta dello Stato nei confronti della criminalità, che spesso ha posto alla base del suo consenso la capacità di garantire lavoro – seppur nell'illegalità – in territori ad altissimi livelli di disoccupazione e esclusione sociale. In questo contesto, *le lavoratrici e i lavoratori sono parte lesa:* pagano con la disoccupazione e il probabile licenziamento le colpe del proprio datore di lavoro, che spesso agisce nell'illegalità all'insaputa dei suoi dipendenti e del contesto territoriale in cui opera.

1 Fonte: Relazione sull'economia non osservata (Istat, 2011)

Lo stesso accesso agli ammortizzatori sociali spesso viene negato, determinando uno stato di abbandono e di insicurezza sociale che produce effetti devastanti.

Con la mafia si lavora e con lo stato no! Questa è una della frasi che molti sindacalisti hanno dovuto ascoltare in questi anni. Proprio per questo la Cgil ha deciso di proporre alle Istituzioni – in primis al Parlamento – una serie di proposte che sfidano le mafie e il malaffare sul piano economico e sociale: *rendere le aziende sequestrate e confiscate presidi di legalità democratica e economica ,* punto di riferimento capace di garantire lavoro dignitoso e legale in territori spesso dilaniati dalla presenza mafiosa. Questo è l'unico modo che abbiamo
– come ci ha insegnato Pio La Torre – per combattere realmente le mafie e il malaffare in modo incisivo e efficace, colpendole alla radice.. Su questo versante in questi anni si è fatto molto, grazie al lavoro insostituibile delle organizzazioni della società civile e delle cooperative giovanili, che grazie alla proposta di legge d'iniziativa popolare per il riutilizzo sociale dei beni confiscati – approvata dal parlamento all'unanimità (legge n.109/96) – hanno inferto un colpo durissimo alle mafie, determinando percorsi di riscatto e di liberazione di interi territori ostaggio della prepotenza e dell'arroganza mafiosa.

Adesso occorre aprire una fase nuova, più operativa, capace di mettere in campo veri e propri strumenti di sostegno economico e finanziario in modo da accompagnare la riconquista di lavoro legale. Questa fase chiama in causa il ruolo e i compiti delle istituzioni, in primo luogo del governo. Le proposte della Cgil vanno in questa direzione. In primis *la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici,* determinando di fatto un accesso universale agli ammortizzatori a prescindere dalla tipologia e dimensione dell'attività produttiva coinvolta dal provvedimento di sequestro. In secondo luogo favorire *l'emersione alla legalità dell'azienda* nel momento di gestione da parte dell'autorità giudiziaria, con l'obiettivo di salvaguardare i rapporti di lavoro in essere. Infine sostenere il percorso di ristrutturazione e riconversione di queste aziende con l'obiettivo di *rilanciarle definitivamente nella fase di confisca definitiva,* attraverso un complesso di interventi mirati a risolvere gradualmente i tanti gravami che pesano sulle aziende sin dal momento del sequestro.

Allo stato attuale a fallire sono il 90% delle attività produttive oggetto di un provvedimento di confisca. Bisogna necessariamente invertire questa tendenza. Le aziende confiscate definitivamente sono circa 1600, a queste vanno aggiunte tutte quelle sequestrate ma non confiscate, che secondo alcune proiezioni della commissione antimafia[2] sarebbero circa dieci volte quelle sequestrate. In sostanza siamo di fronte ad un fenomeno che dal 1982 in poi, dall'introduzione della legge Rognoni–La Torre, ha riguardato decine di migliaia di lavoratori e lavoratrici su tutto il territorio nazionale. Questo fenomeno riguarda ormai tutti i settori produttivi. Le attività economiche delle mafie sono infatti andate oltre ai settori storici come quello agricolo e agroindustriale, edilizio e il ciclo del cemento – da sempre di interesse della criminalità organizzata. In generale – purtroppo – ogni attività economica, in un contesto di deregolamentazione e di globalizzazione, è diventato terreno fertile per riciclare i proventi delle attività illecite innestando nell'economia legale ingenti quantità di denaro a scapito dell'imprenditoria onesta, della dignità dei lavoratori e delle lavoratrici e più in generale del tessuto economico e sociale del nostro paese.

Per questo la Cgil è fortemente determinata a sfidare le mafie proprio su questo terreno: proponendo: un coinvolgimento del Ministero dello Sviluppo e dell'Economia, strumenti di rilancio alle imprese sequestrate e confiscate, di reinvestire le liquidità sequestrate e confiscate per garantire gli *ammortizzatori ai lavoratori e alle lavoratrici,* creando un fondo ad hoc che possa garantire *le linee di credito* concesse dalle banche fino al giorno prima e che sistematicamente vengono interrotte con l'avvento delle Istituzioni. Proponendo, inoltre, *un fondo di rotazione che possa supportare un percorso di emersione alla legalità* di queste aziende e che possa favorire la creazione di lavoro dignitoso, qualificato e fonte di ricchezza sociale per il territorio. Ma non ci siamo fermati a questo: proponiamo alle istituzioni di *premiare davvero chi si impegna per la costruzione di circuiti di impresa virtuosi* e con un forte impatto sociale sul territorio, immaginando strumenti di premialità fiscale per chi investe in queste aziende. Per fare tutto ciò proponiamo, inoltre, di modificare le storture normative che negli ultimi anni hanno reso questo percorso di riscatto più difficile. Non è un caso che la Cgil, al fianco di un ampio schieramento di organizzazioni della società civile e di

2 - VX Legislatura

categoria, ha animato il fronte che ha definito l'approvazione del *Codice Antimafia ad opera dello scorso governo un'occasione mancata.* Noi siamo convinti che serva un *vero codice delle leggi antimafia* che possa rafforzare l'attuale legislazione e che colpisca la nuova dimensione finanziaria e economica delle mafie.

Con queste proposte, quindi, abbiamo deciso di essere in campo, di non sottrarci alla nostra quota parte di responsabilità nel proporre soluzioni operative su un tema – quello del contrasto alle mafie – che può vivere solo di sinergia tra le istituzioni preposte e gli attori economici e della società civile. Queste ragioni sono parte integrante del codice genetico della Cgil, che ha nella battaglia per il riscatto del lavoro il suo punto di riferimento fondamentale. Il nostro è un impegno che è dovuto anche alla memoria fatta da un elenco interminabile di sindacalisti e di vittime innocenti della criminalità, come Placido Rizzotto, di cui recentemente abbiamo celebrato i funerali di Stato. Per la Cgil, dunque, tenere vivo il ricordo di chi ha dato la vita per la nostra libertà significa prima tutto impegnarsi quotidianamente per sconfiggere le mafie come presupposto fondamentale per uscire dalla crisi economica, ma soprattutto per contrapporre al malaffare il lavoro come presupposto di libertà individuale e collettiva.

Le proposte

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

Articolo 1

Trasparenza delle informazioni e White List delle aziende sequestrate e confiscate

Motivazione della proposta: Garantire il massimo livello di trasparenza delle informazioni relative alle misure di prevenzione sin dal momento successivo al sequestro. In questo modo si può orientare in modo più efficace la tutela dei lavoratori coinvolti e favorire la tenuta delle aziende sul mercato attraverso il costante aggiornamento della banca dati. L'obiettivo della norma è quello di garantire in questo processo il più ampio livello di coinvolgimento degli enti istituzionali e non, degli agenti economici, delle organizzazioni sindacali e della società civile.

1. Nel caso in cui il sequestro, disposto ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ovvero dell'art. 12 sexies decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n. 356, abbia ad oggetto aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, l'autorità giudiziaria ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata «Agenzia», la Prefettura e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente territorialmente, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. L'Agenzia, anche attraverso un suo delegato individuato presso la prefettura competente, nell'ambito delle

competenza attribuite dall'art. 110, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, coadiuva l'autorità giudiziaria nella gestione delle aziende sequestrate con l'obiettivo di salvaguardarne i livelli occupazionali e la continuità dell'attività produttiva.
2. Presso l'Agenzia è istituita la Banca dati delle aziende sequestrate e confiscate definitivamente, suddivisa in due sezioni, con l'obiettivo di rafforzarne la posizione di mercato e la continuità produttiva. La Banca dati, da aggiornare in tempo reale, deve essere pubblica, accessibile e contenere i principali dati identificativi dell'azienda. Ogni sei mesi l'Agenzia è tenuta ad inviare la lista aggiornata agli uffici competenti appositamente istituiti presso le Prefetture.

3. L'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, può limitare i dati da rendere pubblici fino alla fissazione dell'udienza per la confisca prevista dall'art. 23 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero al termine dell'udienza preliminare.

Articolo 2

Istituzione dell'Ufficio Attività produttive e sindacali presso l'Agenzia

Motivazione della proposta: Le mafie sono un fenomeno economico e sociale e in quanto tale vanno combattute. La proposta è mirata alla costituzione di un Ufficio Attività Produttive e Sindacali all'interno dell'Agenzia per i beni confiscati. In questo modo si potrebbero affrontare in modo agile le criticità relative alle aziende sequestrate e confiscate integrando il lavoro dell'Agenzia con il Ministero dello Sviluppo Economico, dell'Economia, del Welfare. L'ufficio diventerebbe il punto di riferimento anche per le relazioni sindacali e per la promozione di politiche di sviluppo attraverso i beni e le aziende confiscate.

1. È istituito presso l'Agenzia è istituito l'Ufficio Attività produttive e sindacali. L'Ufficio ha il compito di: a) aggiornare la banca dati delle aziende sequestrati e confiscate; b) monitorare la corretta applicazione

delle misure previste dalla legge in merito alla gestione delle aziende sequestrate e confiscate; c) analizzare le situazioni di maggiore criticità e suggerire all'autorità giudiziaria possibili soluzioni; d) rispondere, entro e non oltre 30gg lavorativi, alle richieste delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale di incontri specifici sulle azioni intraprese o da intraprendere in merito alle aziende sequestrate e confiscate; e) promuovere attività di formazione specifica per il personale della P. A. coinvolto nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate; f) promuovere specifiche convenzioni con P. A. e associazioni dei datori di lavori, professionali e di categoria per rafforzare la posizione di mercato delle aziende sequestrate e confiscate; g) proporre al Consiglio Direttivo dell'Agenzia delle linee guida annuali sul tema della gestione e sulla destinazione delle aziende sequestrate e confiscate; h) esprimere un parere scritto e motivato, obbligatorio ma non vincolante, quando all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo dell'Agenzia è prevista la necessità di assumere decisioni sulla gestione o la destinazione di un'azienda sequestrata e confiscata.

2. L'Ufficio Attività produttive e sindacali è composto almeno da: a) un responsabile dell'Ufficio individuato dal Direttore dell'Agenzia nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 110 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; b) un rappresentante del Ministero per lo Sviluppo Economico; c) un rappresentante del Ministero dell'Economia; d) un rappresentante del Ministero del Welfare; d) da un rappresentante di Unioncamere.

3. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, le associazioni dei datori di lavoro, professionali, di categoria e le organizzazioni maggiormente impegnate nel riutilizzo sociale dei beni confiscati sono chiamate, attraverso la convocazione di specifiche sessioni, a contribuire al lavoro di individuazione delle criticità, di elaborazione delle linee di massima dei piani di utilizzo delle aziende e dei beni confiscati, all'aggiornamento delle linee guida elaborate dal consiglio direttivo dell'Agenzia e dall'Ufficio Attività produttive e sindacali in merito alla gestione e alla destinazione delle aziende sequestrate e confiscate.

Articolo 3

Istituzione presso le Prefetture dei Tavoli Provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate.

Motivazione della proposta: Per porre le aziende e i beni confiscati alla base di una nuova idea di sviluppo pulito e legale bisogna necessariamente coinvolgere gli agenti economici, istituzionali e territoriali. Solo in questo modo si può creare una sinergia tra il lavoro dell'Agenzia e il complesso delle istituzioni e delle forze della società civile impegnate nella costruzione di percorsi di legalità e responsabilità. La proposta mira ad affiancare al lavoro dei nuclei provinciali di supporto, attualmente attivi solo in alcune province, tavoli ad hoc con il compito di risolvere le criticità legate alle aziende sequestrate e confiscate. I tavoli provinciali potrebbero, inoltre, supportare il lavoro del Ufficio Attività Produttive e sindacali istituito presso l'Agenzia. I Tavoli sono anche i luoghi deputati al confronto sindacale territoriale.

1. Presso tutte le Prefetture sono istituiti dei tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate. I tavoli permanenti hanno il compito di: a) attivare un coordinamento tra istituzioni, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le associazioni dei datori di lavoro, professionali e di categoria per consentire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardarne i livelli occupazionali; b) raccogliere le informazioni sulle azioni intraprese dall'autorità giudiziaria e trasmetterle a tutte le componenti del tavolo; c) fungere da supporto all'Agenzia in merito alla gestione delle aziende sequestrate e confiscate e alla loro destinazione; d) favorire il coinvolgimento degli operatori economici del territorio con l'obiettivo di attivare meccanismi virtuosi di impresa e scongiurare l'isolamento nel posizionamento di mercato delle aziende sequestrate e confiscate; e) udire periodicamente gli Amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate sin dalla prima relazione che l'Amministratore è tenuto a trasmettere al Giudice Delegato; f) raccogliere suggerimenti, proposte e critiche dalle parti interessate e trasmetterle all'Ufficio Attività produttive e sindacali

dell'Agenzia; g) convocare le parti su singole vertenze in apposite riunioni, qualora venisse richiesto da almeno una delle organizzazioni sindacali di categoria o confederale maggiormente rappresentativa, con l'obiettivo di favorirne il confronto, garantendone il rispetto degli interessi reciproci, con particolare attenzione al futuro dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolte; h) esprime un parere obbligatorio non vincolante sugli interventi proposti dall'Amministratore giudiziario e sulle decisioni del Consiglio Direttivo dell'Agenzia di relativa pertinenza territoriale;

2. Il Tavolo provinciale permanente è coordinato e convocato dal Prefetto o da un suo delegato almeno una volta al mese. Il tavolo è composto da: a) un rappresentante della Agenzia individuato dal Direttore nel rispetto della disciplina prevista dal d. lgs del 6 settembre 2011, n. 159; b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; c) un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, professionali e di categorie maggiormente coinvolte dal fenomeno; d) un rappresentante dei Centri provinciali per l'impiego previsti dal D. Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469; e) un rappresentante delle Direzioni Territoriali o Provinciali del Lavoro previste dal Ministro del Lavoro con il D. M. n. 144/2011. Il prefetto, per favorire il lavoro del tavolo, può invitare rappresentanti degli Enti Locali, Agenzie e Consorzi territoriali, rappresentanti del mondo dell'associazionismo. Per la gestione e la destinazione dei beni mobili e immobili rimangono invariate disposizioni vigenti.

Articolo 4

Misure in favore dei lavoratori e delle lavoratrici delle aziende sequestrate e confiscate.

Motivazione della proposta: I lavoratori e le lavoratrici sono parte lesa, pagano colpe non loro nel momento in cui il datore di lavoro viene colpito da un sequestro e la confisca. Il senso dell'Art 4 è quello di reintrodurre l'accesso agli ammortizzatori che la recente riforma Fornero ha cancellato per i lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate. La Cgil è convinta che sia fondamentale, invece, rafforzare l'accesso agli ammortizzatori per questa tipologia di lavoratori. Si propone, quindi, di introdurre un accesso universale agli ammortizzatori a prescindere dalla dimensione e tipologia dell'azienda, per garantire un sostegno al reddito ai lavoratori e dare il tempo necessario all'autorità giudiziaria di riorganizzare l'attività produttiva per farla ripartire quanto prima. In questo senso la proposta individua un automatismo: quando l'attività si blocca per riorganizzazione e affrontare una flessione di mercato fisiologica gli organi competenti devono disporre l'accesso automatico agli ammortizzatori. Si individua, inoltre, un incentivo per i datori di lavoro che assumono ex dipendenti delle aziende sequestrate e confiscate.

1. La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e accessi a prestazioni relative agli ammortizzatori sociali prevista dal presente articolo per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali si applica, senza limiti di spesa, di tipologia e di dimensione dell'unità produttiva, ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'art. 1, comma 1. A tale fine l'amministratore dei beni nominato dall'autorità giudiziaria esercita le facoltà attribuite al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali previste dall'art. 3 dalla legge 23 Luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

2. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria dispone la cessazione anche

temporanea dell'attività aziendale ha l'obbligo di richiedere l'accesso all'intervento straordinario di integrazione salariale e accessi a prestazioni relative agli ammortizzatori sociali.

3. Il Prefetto, anche attraverso il supporto degli istituti previsti dall'art. 3 della presente, attiva il confronto sindacale.

4. Nelle diverse fasi del procedimento giudiziario e amministrativo relativo alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'art. 1, comma 1, nei momenti di sospensione dell'unità produttiva, l'autorità giudiziaria e l'Agenzia hanno l'obbligo di disporre l'accesso intervento straordinario di integrazione salariale e accessi a prestazioni relative agli ammortizzatori sociali per evidenti ragioni di sicurezza e di ordine pubblico.

5. Ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'art. 1, comma 1, il cui contratto di lavoro sia stato risolto non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, iscritti nelle liste di cui all'art. 4 e 5, si applica una aliquota contributiva e assistenziale pari al 10 per cento. I centri provinciali per l'impiego sono tenuti a istituire specifiche liste in tal senso.

Articolo 5

Misure a sostegno della legalità delle imprese

Motivazione della proposta: la legalità va sostenuta con gesti concreti e non solo a parole. La proposta individua un complesso di strumenti a sostegno delle imprese che decidono di avviare un percorso di emersione alla legalità, come nel caso delle aziende sequestrate e confiscate. Si attribuisce automaticamente il rating di legalità come strumento di agevolazione e premialità nell'accesso agli appalti pubblici. Ma non solo: si incentiva, nella fase del sequestro, anche il consumo presso le aziende sequestrato e confiscato con uno sconto d'IVA pari al 5%. Un intervento di questo tipo è fondamentale anche per sostenere le imprese che devono sostenere maggiori costi dovuti al percorso di emersione alla legalità. Si prevede, inoltre, che anche la P. A. Possa stringere convenzioni con queste aziende per la realizzazione, di opere, gestione di servizi e forniture.

1. Alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'art. 1, comma 1, si applicano in modo automatico le disposizioni previste dall'articolo 5-ter del decreto legge 24 Gennaio 2102, n. 1, convertito nella legge del 24 Maggio 2012, n. 27 e successive modifiche.

2. Chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogate dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'art. 1, comma 1, può usufruire di uno sconto sull'Iva pari al 5 per cento rispetto all'aliquota prevista. La disposizione si applica fino al decreto definitivo di destinazione o vendita dell'azienda emesso dal consiglio direttivo dell'Agenzia.

3. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, possono stipulare convenzioni con aziende sequestrate e confiscate, e con le cooperative di lavoratori che le hanno rilevate, per la fornitura di beni e servizi nel rispetto della normativa

vigente in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per i lavoratori delle imprese confiscate, con priorità nelle ipotesi in cui i lavoratori abbiano provveduto a rilevare dette imprese mediante la costituzione di cooperative sociali ai sensi della l. n. 381 del 1991.

4. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, le imprese private, le imprese sociali, le cooperative sociali e gli organismi no profit possono inserire nei contratti di appalto e affidamento di lavori e servizi, clausole sociali contenenti meccanismi premianti le imprese sequestrate e confiscate e le cooperative di lavoratori che le hanno rilevate.

Articolo 6

Istituzione Fondo per le Aziende sequestrate e confiscate

Motivazione della proposta: uno degli scoglio da superare per una aziende in fase di sequestro è il blocco delle linee di credito da parte delle banche. La proposta introduce uno strumento come un fondo ad hoc per garantire il credito e fornire le adeguate garanzie agli istituti bancari. Si introduce, inoltre, un fondo di rotazione per garantire le risorse necessarie per il percorso di emersione alla legalità e il riposizionamento di mercato delle aziende che devono costruire nuove relazioni economiche al di fuori del sistema mafioso. Il fondo garantisce prestiti agevolati da restituire in un tempo ragionevole a favorire il percorso di emersione alla legalità. Le disponibilità economiche per il fondo sarebbero garantita da una parte delle liquidità confiscate alla criminalità che attualmente confluiscono nel bilancio dello Stato.

1. E' istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un fondo di garanzia per il credito delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'art. 1, comma 1. Il fondo ha come

principali obiettivi: a) la continuità del credito bancario; b) il sostegno agli investimenti finalizzati all'innovazione della strumentazione aziendale; c) la tutela dei livelli occupazionali; d) la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare; e) la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici.

2. Il Fondo è diviso in due linee dedicate: a) linea di garanzia per il credito bancario delle aziende sequestrate e confiscate; b) fondo di rotazione per il sostegno agli investimenti, per l'emersione alla legalità, per il rilancio e la ristrutturazione aziendale.

3. Le modalità di accesso al fondo e di utilizzo dei finanziamenti, e le relative condizioni sono stabilite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico entro 6 mesi dall'approvazione della seguente legge. Il Ministero dello Sviluppo Economico, in sede di valutazione delle richieste di accesso al Fondo, si avvale della piena collaborazione dell'Ufficio Attività Produttive e Sindacale dell'Agenzia.

4. Le due linee previste dal comma 2 del presente articolo sono coperte rispettivamente per la lettera a) dalla cassa depositi e prestiti e per la lettera b) da una quota delle risorse intestate Fondo Unico Giustizia nella parte destinata all'entrata del bilancio della Stato.

5. I finanziamenti previsti dalla lettera b) del comma 2 vanno restituiti usufruendo di un tasso agevolato e in tempi tali da garantire l'ammortamento dell'investimento fatto. Le condizioni sono definite dal Decreto Ministeriale di cui al comma 3.

Articolo 7

Emersione del lavoro irregolare, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nelle aziende sequestrate e confiscate

Motivazione della proposta: quando un amministratore si confronta con un'azienda sotto sequestro ha come compito prioritario quello di verificare le condizioni di lavoro, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e lo stato economico dell'azienda. L'Art 7 propone di individuare una serie di agevolazioni fiscale attraverso un credito d'imposta teso a favorire la regolarizzazione dei rapporti di lavoro in nero o irregolari, di individuare un percorso di investimento per la sicurezza dei luoghi di lavoro e l'assunzione a tempo determinato e indeterminato del personale impiegato in modo irregolare. Una norma del genere è fondamentale per restituire dignità e diritti a lavoratori costretti a lavorare ai margini della legalità.

1. L'amministratore giudiziario aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'art. 1, comma 1, verifica la congruità dei contratti di lavoro in essere in relazione alla produttività o il volume economico dell'attività economica dell'azienda ai fini dell'emersione di forme di lavoro irregolare e predispone l'applicazione dei relativi CCNL di settore.

2. Nel caso l'amministratore giudiziario accerti la presenza di manodopera irregolare, anche su iniziativa stessa dei lavoratori coinvolti, dispone l'immediata regolarizzazione degli stessi.

3. Il percorso di emersione, compreso il saldo dei mancati contributi previdenziali e assistenziali versati, può essere favorito attraverso le disposizioni previste dall'art. 1, comma 7, del decreto legge 20 Maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 Luglio 1993 n. 236.

4. L'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare è incentivata con un credito di imposta pari al cento per cento dei costi degli oneri sociali. La disposizione è valida per 36 mesi dalla data di assunzione. Il credito di imposta può essere riscosso solo se alla fine dei 36 mesi il lavoratore è ancora in pianta organica. Se dopo 72 mesi dalla data di assunzione il rapporto di lavoro risulta decaduto il credito di imposta deve essere restituito.

5. L'assunzione a tempo parziale dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare, accertata dal giudice delegato la buona fede dei lavoratori coinvolti, è incentivata con un credito di imposta calcolato in modo proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale di categoria.

6. La dotazione necessaria a garantire la tutela salute e la sicurezza dei lavoratori, come previsto dal d. lgs 81/08 e successive modificazioni, è incentivato con un credito di imposta pari al 50% degli oneri sostenuti dall'impresa. A tal proposito l'autorità giudiziaria o un suo delegato, l'Agenzia o un suo delegato, si possono avvalere della consulenza dei tavoli permanenti previsti all'Art. 3 e della Direzione territoriale o provinciale del Lavoro.

Articolo 8

Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti e saldo dei creditori

Motivazione della proposta: attualmente il Codice Antimafia approvato dallo scorso governo condiziona la continuità dell'attività produttiva posta sotto sequestro al saldo dei creditori in buona fede. Qualora l'amministratore non riuscisse a pagare i debiti la legge prescrive l'avvio della procedura fallimentare. La proposta mira a congelare i debiti per saldarli dopo l'esaurimento della procedura giudiziaria, quindi dopo la confisca definitiva. Una norma del genere è necessaria per garantire un lasso di tempo utile all'amministratore per salvaguardare i rapporti di lavoro e la continuità dell'attività produttiva. Si prevede, inoltre, l'estensione del concordato tra creditori e debitori previsto dalla legge Marzano per le aziende in crisi.

1. L'art. 57, comma 2 del d. lgs 159/11 è così modificato: "Il giudice delegato, dopo l'emissione del decreto di confisca, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a novanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i trenta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario. "

2. Al fine di soddisfare il saldo dei creditori, salvagurdando la continuità della attività produttiva delle aziende, sono estese alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'art. 1, comma 1, le previsioni normative in merito alla procedura di concordato previste dall'art 4bis del d ecreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella Legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni.

Articolo 9

Destinazione a fini sociali delle aziende confiscate

Motivazione della proposta: dopo il percorso di emersione alla legalità l'azienda deve necessariamente vivere di vita propria. Per questo l'Art. 9 propone una serie di incentivi per i lavoratori che costituendosi in cooperativa sono disposti a rilevare l'azienda. Alle cooperative e agli imprenditori disposti a investire nelle aziende sequestrate e confiscate va riconosciuto un valore e un rischio sociale maggiore, per questo motivo è necessario mettere gli agenti economici in condizioni di operare nelle migliori condizioni possibili. L'esempio di molte cooperative che operano sui beni confiscati ha dimostrato che il lavoro è una delle risposte allo strapotere mafioso e quindi è necessario sostenere chi si impegna per creare nuove opportunità di lavoro in territori vessati dalla presenza mafiosa.

1. Le cooperative costituite dai lavoratori delle imprese confiscate possono avvalersi, con diritto di prelazione, degli incentivi economici previsti dalla legge n. 49 del 27 febbraio 1985.

2. Le cooperative costituite ai sensi del comma 1, nella fase di avvio dell'attività produttiva successiva alla rilevazione e per un periodo non superiore a 5 anni, possono impiegare personale con qualifica dirigenziale il cui rapporto di lavoro sia cessato. In tal caso per il personale con qualifica dirigenziale potranno essere utilizzati gli incentivi di cui all'art. 20 della l. n. 266 del 1997, con diritto di prelazione rispetto al reimpiego dei dirigenti presso aziende non confiscate.

Articolo 10

Formazione dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate

Motivazione della proposta: spesso nelle aziende gestite dal malaffare sono calpestati i più elementari diritti dei lavoratori, a partire dalla norme per la tutela della salute e della sicurezza. Serve garantire ai lavoratori un percorso di formazione specifico sull'organizzazione del mondo del lavoro, sui loro diritti e sulle opportunità di sviluppo dei beni e delle aziende confiscate. In questo senso si propone di attivare delle specifiche collaborazioni tra le istituzioni e i fondi interprofessionali per organizzare un percorsi di formazione specifici per i lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate.

1. L'Agenzia, l'autorità giudiziaria e tutte le istituzioni, nazionali e territoriali, coinvolte nella gestione, amministrazione e destinazione di aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'art. 1, comma 1, possono stipulare apposite convenzioni con l'obiettivo di organizzare programmi formativi rivolti ai lavoratori. Per avvalersi dei suddetti programmi le aziende o le cooperative devono adeguarsi alle disposizioni normative vigenti in merito all'iscrizione ai fondi interprofessionali.